

# Verifica di assoggettabilità a VIA

art. 19 d.lgs 152/06

Descrizione diagramma di flusso

## *Premessa*

Il diagramma di flusso si pone l'obiettivo di rappresentare graficamente il **procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** per rendere più chiaro possibile l'iter procedurale facilitandone la comprensione a tutti i soggetti coinvolti.

## *Riferimenti Normativi*

Il principale riferimento normativo per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è l'**art. 19 del D.lgs 152/06**, all'interno del quale vengono indicati i modi e i tempi per il procedimento schematizzato.

## *Finalità*

La finalità della Verifica di VIA è esclusivamente quella di decidere in merito alla necessità di assoggettare il progetto alla successiva fase di valutazione, in cui dovrà essere richiesto un livello di dettaglio superiore sia rispetto agli elaborati da presentare che agli approfondimenti ambientali da analizzare.

## *Soggetti coinvolti*

### **AUTORITÀ COMPETENTE**

Ente responsabile al rilascio del provvedimento di Verifica

### **PROPONENTE**

Soggetto che presenta l'istanza di Verifica

### **SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE**

Enti ed Amministrazioni consultate direttamente dall'Autorità Competente per l'espressione delle proprie osservazioni in merito ai potenziali impatti ambientali del Progetto

### **PUBBLICO**

Tutti i cittadini che desiderano visionare gli elaborati progettuali in fase di consultazione ed esprimere osservazioni


## Descrizione legenda e simbologia

### Colori


Lo schema riporta con **colori diversi** le attività che devono essere svolte

- **verde:** *Autorità Competente*
- **azzurro:** *Proponente*

### Simboli




inizio e la fine del processo



“crocevia”, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative



azioni che compongono il procedimento



tempistiche per ogni azione del procedimento



convenzioni adottate per la gestione del procedimento, ovvero le modalità di gestione di alcune azioni non specificate nella normativa ma fondamentali per lo svolgimento e la conclusione del procedimento

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

## Fase 0: Presentazione Istanza

*comma 1, art. 19 del d.lgs 152/06*

Il proponente invia lo studio preliminare ambientale (definito ai sensi dell’ Allegato IV bis del d.lgs 152/06) e tutti gli ulteriori documenti necessari per un’istruttoria adeguata; dalla data di protocollazione dell’istanza si calcolano i tempi del procedimento.

## Fase 1: Analisi completezza ed adeguatezza

*comma 2-3, art. 19 del d.lgs 152/06*

L’ Autorità Competente, prima della pubblicazione sul sito web istituzionale, dispone di **5 giorni** per analizzare la completezza e l’adeguatezza della documentazione trasmessa; nel caso in cui si riscontrino carenze documentali di fondamentale rilievo, l’Autorità Competente può richiedere integrazioni per una sola volta al Proponente che dispone di massimo **15 giorni** per la risposta, evitando così l’archiviazione prevista.

## Fase 2: Consultazione Pubblico

*comma 4, art. 19 del d.lgs 152/06*

Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’Autorità Competente in merito allo studio Preliminare Ambientale e alla documentazione allegata. La durata di questa fase è di **30 giorni** che non possono essere ridotti.

## Fase 3: Fase Istruttoria

*comma 6, art. 19 del d.lgs 152/06*

L’Autorità Competente dispone di **45 giorni** per adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nel corso di questa fase l’Autorità Competente può richiedere integrazioni di dettaglio sugli elaborati progettuali al proponente; per agevolare lo svolgimento del procedimento è consigliabile richiedere le integrazioni nei primi giorni della fase istruttoria così da lasciar un intervallo di tempo ragionevole al proponente (da noi definito per convenzione di **10 giorni**) per rispondere o richiedere una sospensione del procedimento.

La sospensione della fase istruttoria ha una durata massima di **45 giorni**, terminata la quale si conteggeranno i tempi rimanenti. In casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Autorità Competente può prorogare, per una sola volta, e per un periodo non superiore a **20 giorni**, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica.